



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Oristano  
- sezione penale -

Il giudice monocratico dott. Elisa Marras  
Alla pubblica udienza del 1 marzo 2021 ha pronunciato e  
pubblicato, mediante lettura del dispositivo motivazione la  
seguente

SENTENZA

(artt. 544 e segg. c.p.p.)

nella causa penale contro:

~~Roberto~~ ~~Roberto~~, nato a ~~Oristano~~ il 23.05.1955 ivi  
residente Via Gioviano 21

libero assente

difeso di fiducia dagli avv.to Gian Franco Siuni del foro  
di Oristano e Stefano Gabrielli del foro di Roma

~~Roberto~~ Roberto, nato a ~~Oristano~~ il 10.03.1970 residente  
in ~~Oristano~~ Masciavo via Pascoli n. 15

libero assente

difeso di fiducia dall'avvto Perla Sciretti del foro di  
Milano

IMPUTATO

del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 593 bis Codice Penale,  
perché in concorso tra loro, ~~Roberto~~ quale dirigente comunale  
del settore vigilanza, trasporti e viabilità e responsabile del  
procedimento per la fornitura e posa in opera di due sistemi di  
rilevamento delle infrazioni semaforiche per il Comune di  
Oristano (determina n. 1033), ~~Roberto~~ quale rappresentante  
della società ~~Roberto Automation~~ s.p.a. con collusioni  
turbavano il citato procedimento amministrativo per la fornitura  
dei sistemi di rilevamento delle infrazioni stradali, diretto a  
stabilire il contenuto della relativa delibera a contrarre al fine di  
condizionare il comune nelle modalità di scelta del contraente  
e poter così a aggiudicare il contratto alla ~~Roberto Automation~~  
spa

condotta consistita:

nell'accordarsi sul contenuto dell'offerta che la ~~Roberto~~  
Automation spa avrebbe dovuto inserire nel sito internet del  
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa)  
attraverso il quale comune di Oristano avrebbe poi effettuato  
l'ordine di acquisto, stabilendo così sia il prezzo che le  
condizioni contrattuali (come la durata della garanzia degli  
apparecchi e il termine di intervento della ditta fornitrice in  
caso di guasti) della fornitura degli autovelox

nel accordarsi sui tempi e le modalità di inserimento  
dell'offerta della ~~Roberto Automation~~ spa nel Mepa

nel simulare l'indizione di una gara per l'acquisto di due  
autovelox da parte del comune di Oristano che si sarebbe  
dovuto attuare selezionando tra le offerte già presenti sul

N. 54/21 Mod. 30

N. 422/15 P.M.

N. 310/18 Reg. Gen. M.16

SENTENZA

In data 01/03/21  
Depositata in Cancelleria  
oggi ..... 03/06/2021

Fatta comunicazione al P.G.

il .....

Estratto contumaciale notificato

il .....

Sentenza divenuta irrevocabile

il .....

Addi .....  
inviato estratto alla Procura  
per esecuzione e alla Questura.

Compilat ..... sched ..... per il  
casellario il.....

N. ....Mod. 3S.G.

MePa, quella con il prezzo più basso, quando in realtà l'aggiudicazione della ~~MePa~~  
Automation spa era stata già tra loro concordata.

In Oristano tra il marzo e aprile 2015

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Pubblico Ministero: condanna degli imputati ad anni 1 e mesi 6 di reclusione

Difesa del Malventi: assoluzione del proprio assistito

Difesa del Dettori: assoluzione perchè il fatto non sussiste

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il G.U.P. presso questo Tribunale disponeva il giudizio nei confronti di ~~Malventi~~ Roberto e ~~Dettori~~ Rinaldo per rispondere del reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, di cui all'art 355 bis Codice Penale, così come meglio specificato in epigrafe.

Il processo, istruito con produzioni documentali, audizione dei testimoni, acquisizione della trascrizione delle conversazioni intercettate e, infine, con una Consulenza Tecnica depositata dalla difesa del ~~Malventi~~, si è concluso all'esito della discussione delle parti con la lettura del dispositivo alla pubblica udienza del 1 marzo 2021.

\* \* \* \*

Giova premettere, per una migliore comprensione, che i fatti contestati sono scaturiti nell'ambito di una più vasta indagine di reati contro la P.A. che avevano consentito di attivare le operazioni di intercettazioni ambientali e telefoniche degli odierni imputati ~~Dettori~~ Rinaldo e ~~Malventi~~ Roberto .

Questi, all'epoca, erano, rispettivamente, Comandante della Polizia Municipale di ~~Oristano~~ e responsabile commerciale per la regione Sardegna della società ~~Radio Automatico~~ s.p.a., società con sede a ~~Oristano~~ che si occupa , tra l'altro, della vendita e installazione di prodotti che riguardano il monitoraggio della circolazione stradale e dei servizi di video sorveglianza.

In particolare, all'inizio delle operazioni di intercettazioni (cfr testimonianza del teste di P.G. , isp. ~~Costa~~) si riteneva che il ~~Malventi~~ si operasse per poter estendere il servizio di manutenzione di un impianto di video sorveglianza fornito e installato nell'anno 2012 nel Comune di ~~Oristano~~ dalla ~~Radio~~ a seguito dell'aggiudicazione di un appalto pubblico per un importo di 180 mila euro, stipulato tra il ~~Malventi~~ in rappresentanza dell'amministrazione comunale e il ~~Malventi~~ in rappresentanza della Società ~~Radio Automatico~~, che era in scadenza nel mese di maggio 2015 .

Nel corso della attività di indagine, il 23 aprile 2014, la ~~Diretta~~ che si era aggiudicata la fornitura di due sistemi automatizzati per il rilevamento delle infrazioni semaforiche ( i c.d. rossi).

Riguardo a tale fornitura, dalla documentazione acquisita agli atti del dibattimento emerge che:

- con la delibera n.31 del 25 marzo 2015, la Giunta Comunale di Oristano prevedeva l'installazione di due apparati per il rilevamento elettronico delle infrazioni semaforiche nelle vie cittadine;
- il successivo 31 marzo veniva emessa dal Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità del Comune di Oristano, l'odierno imputato ~~Roberto Ottone~~, la determinazione n.1033 con contestuale impegno di spesa per la fornitura e messa in opera di tali apparecchiature;
- nel corpo dell'atto veniva indicato che i due apparecchi sarebbero stati acquistati tramite il ricorso *"alle offerte già presenti sul MePa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip spa"* e che *"per ragioni di efficienza ed efficacia nonché di risparmio di spesa, dovranno essere collegate al sistema Hardware attualmente in uso alla Centrale Operativa del comando di polizia Locale e dovranno interfacciarsi perfettamente con gli applicativi software di gestione delle infrazioni"* ; che la scelta del contraente sarebbe avvenuta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) secondo il criterio del prezzo più basso e con un impegno di spesa presunta di euro 44.286, 91;
- il 2 aprile 2015, tramite email, il ~~Diretta~~ trasmetteva la predetta determinazione a contrarre alla società ~~Project~~ chiedendo un preventivo per le due apparecchiature;
- la società, in riscontro, trasmetteva in data 10 aprile 2015, un preventivo per il prezzo di 39.900 euro oltre IVA e il successivo 16 aprile 2015 inseriva nel MePa l'offerta al medesimo prezzo;
- il 23 aprile 2015 la società Project sostituiva nel MePa l' offerta con altra per un importo inferiore, 36.300 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di 44.286,00, così come indicato, quale limite di spesa, nella determina del Responsabile del procedimento;
- il 24 aprile 2015, veniva emessa la determinazione comunale n. 1373 di affidamento della fornitura alla medesima società, provvedimento

motivato con l'indicazione del Responsabile del Procedimento che "nel MePa, di Consip spa, per la fornitura e posa in opera dei sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche, è presente solo la società Project Automation spa".

A seguito della aggiudicazione, erano state quindi effettuate altre attività di indagine, il cui esito è stato riassunto a dibattimento dal teste ~~Grasso~~.

In particolare, questi ha ricordato che l'offerta della ~~Project~~ era stata inserita nel MePa (tanto nella prima offerta in data 16 aprile 2015 che il successivo 24 aprile) nella sezione dedicata al materiale di video sorveglianza mentre, a suo avviso, tali prodotti dovevano essere inseriti nella sezione relativa alla mobilità e monitoraggio, benché la stessa Consip con la comunicazione del 13.06.16, aveva ritenuto tale scelta comunque lecita.

Oltre a ciò, era stato accertato che, al contrario di quanto esposto nella determinazione di aggiudicazione della fornitura, nello stesso periodo di riferimento all'interno del MePa operavano altre quindici operatori commerciali che proponevano prodotti "analoghi" a quelli ricercati.

Dall'esame delle offerte, era emerso che queste ditte proponevano sistemi di rilevamento a prezzi più alti rispetto al preventivo fatto dalla ~~Project~~ mentre solo una, la società ~~Vigilcar~~, proponeva un apparecchio per un corrispettivo di 25.000 euro e dunque inferiore a quello pagato alla ~~Project~~.

Tuttavia il teste, a precisa domanda della difesa, non ha saputo dire se l'offerta della ~~Vigilcar~~ comprendesse due rilevatori semaforici (così come richiesto per le esigenze del Comune di ~~Cristiano~~), ovvero se si trattasse di un unico rilevatore e che, dunque, il prezzo per le esigenze comunali dovesse intendersi pari al doppio ( 50.000 euro).

Oltre alle offerte presenti sul MePa, ha proseguito il teste nella propria deposizione, erano state poi rinvenute tra gli atti sequestrati negli uffici comunali due preventivi, risalenti al novembre 2014 emessi dalla società SODI, che prevedevano -l'uno- l'acquisto dell'apparecchiatura per euro 91.866 e - l'altro- il noleggio per 3.931,79 euro mensili. Tutte le offerte rilevate dovevano tuttavia essere sempre considerate per prodotti "analoghi" e non uguali ai due rilevatori semaforici offerti dalla Project poiché nel corso delle indagini non era stato valutato se gli impianti offerti dagli altri operatori commerciali fossero o meno compatibili con le specifiche presenti nella delibera e, in particolare, se i medesimi impianti potessero o meno interfacciarsi con il software di gestione dei verbali in uso

al Comando della Polizia Locale in modo tale da generare in maniera automatica le sanzioni.

Successivamente, presso la sede della società ~~Project~~ era stata ritrovata una mail datata 12 marzo 2015, dunque antecedente alla pubblicazione della delibera, inviata dal ~~Mabardi~~ all'amministratore delegato della società Felippone, con la quale veniva richiesta la elaborazione di un preventivo da sottoporre al Comune di Oristano.

Dal ritrovamento di tale documento, ha precisato il testimone, gli inquirenti avevano dunque dedotto che il ~~Dettori~~, prima dell'emissione della delibera (avvenuta solo il 31 marzo) potesse aver comunicato in anteprima alla società Project la propria intenzione. Tale ipotesi, trovava conferma dal tenore di due conversazioni telefoniche, anch'esse avvenute prima della emissione delibera comunale del 31.03.2015:

- nella prima (pr. 91 del 18.03.15 rit 43/15) il ~~Mabardi~~ parlava con un collega riferendogli che sarebbe dovuto andare in Sardegna per incontrare il ~~Dettori~~ e, nell'occasione, avrebbe anche discusso della questione dei "due rossi"
- nella seconda, il ~~Testimone~~ chiamava ~~Dettori~~ per incontrarsi nei giorni successivi a Cagliari (pr 114 del 18.03.2015 rit 43/15)

Il tenore delle conversazioni e l'incontro tra il ~~Dettori~~ e il ~~Mabardi~~ avevano dunque fatto pensare gli inquirenti che fossero stati presi accordi sul contenuto della determinazione.

Ad ogni modo, dopo l'emissione dell'atto, il 2 aprile 2015, ha proseguito il teste nelle propria deposizione, era stata intercettata altra conversazione (progr. 512 rit 43/15 ore 12:30) nella quale il ~~Dettori~~ chiamava ~~Mabardi~~ chiedendogli se per acquistare "i due", intendendo i due sistemi di rilevazione semaforica di cui alla determinazione, avrebbe dovuto fare una offerta formale e questi gli chiedeva di riferire dettagliatamente a quale prodotto era interessato, se noleggio o acquisto e quant'altro di interesse, assicurandolo che poi gli avrebbe fatto la sua offerta migliore.

E, difatti, a riprova di ciò, veniva sequestrata tra gli atti detenuti presso il Comune una e-mail datata 10 aprile 2015 con la quale la ~~Project~~ offriva i sistemi di rilevamento al prezzo elaborato dall'ufficio commerciale il precedente 12 marzo 2015, per un importo di 39.900 oltre l'IVA.

L'offerta veniva in seguito pubblicata sul Mepa il 16 aprile 2015 e il giorno successivo veniva intercettata altra conversazione tra il ~~Dettori~~ e il ~~Mabardi~~

( pr. n. 980 rit 43/15 del 17 aprile del 2015) dove, in sostanza, il primo ricordava al suo interlocutore che il prezzo di 39.900 era superiore al limite di spesa previsto nella determina di quasi quattromila euro e chiedeva quindi che l'importo venisse abbassato. Il 23 aprile 2015, veniva pubblicata sul MePa altra offerta da parte della ~~Roberto~~ rientrante nei limiti di spesa previsti nella delibera e, infine, si perfezionava il contratto.

Tali elementi, secondo il testimone, evidenziavano una illecita modalità di procedere nel corso delle trattative tra il Comune di Oristano e la ~~Roberto~~. Difatti, malgrado il limite di spesa per gli apparecchi fosse inferiore alla soglia di 40.000 euro –fatto che avrebbe consentito al responsabile del procedimento di pervenire ad una trattativa con all'operatore commerciale prescelto- al punto 2 della determina era previsto: "Di ricorrere per l'acquisto alle offerte già presenti sul MEPA",

Per questo motivo, secondo il teste, una volta scelta la strada del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il ~~Dottore~~ avrebbe potuto solo effettuare l'acquisto dei prodotti con ordine diretto ovvero tramite richiesta di offerta ma sempre per mezzo dello stesso canale, mentre nel caso di specie il ~~Dottore~~ aveva inviato direttamente una mail al ~~Martino~~ chiedendogli di fare un preventivo fuori dal MEPA, offerta che solo in un secondo tempo era stata inserita nel mercato elettronico.

L' accordo tra i due, secondo il testimone, era poi collegato al ritrovamento, presso gli uffici della ~~Roberto~~ all'interno del computer del ~~Dottore~~, di un file, archiviato come " consulenza", contenente una relazione tecnica (con la descrizione di un sistema di telecamere di videosorveglianza, dei punti di ripresa, delle telecamere per la lettura delle targhe, del centro di controllo e le varie reti per la gestione della video-sorveglianza e due pannelli informativi) per l'estensione del sistema di videosorveglianza del Comune di ~~Oristano~~ con ulteriori dodici telecamere. Tale "consulenza" era stata in seguito utilizzata dal ~~Dottore~~ per la presentazione di un progetto presso la Regione Sardegna per ottenere un finanziamento per l'installazione di tale impianto che, tuttavia, non era andato a buon fine.

In sostanza, era stato ipotizzato dagli inquirente che il ~~Dottore~~, per sdebitarsi della redazione della "consulenza" per un progetto poi non finanziato dalla Regione Sardegna, avesse avvisato in anticipo la ~~Roberto~~ dell'acquisto dei due rossi e poi concordato con il ~~Martino~~ il contenuto della determina.

Le modalità di presentazione dei prodotti ai clienti e la redazione dei preventivi in Project, sono stati oggetto delle deposizioni testimoniali di **Mauro [redacted]**, responsabile per la società per le zone del **Triveneto**, Lombardia e Piemonte, e **Fabrizio [redacted]**, ingegnere che si occupa di redigere e preparare le offerte tecnico – economiche.

Il primo, ha spiegato che in genere prodotti vengono proposti alle amministrazioni solo dopo una prima visita, necessaria per comprendere le particolari e specifiche esigenze del cliente e che in alcune circostanze le amministrazioni si rivolgevano alla loro azienda per aver anche solo l'ordine di grandezza della spesa prima di fare la determina. Secondo il teste, inoltre, l'offerta tecnica- economica poteva essere modificata più volte per andare incontro alle esigenze del cliente ("offerta c.d. personalizzata") e successivamente poteva anche essere inserita in MePa.

Tale circostanza è stata anche confermata dall'altro testimone, **Fabrizio Favaro**, dipendente della **Project** che si occupa di redigere le offerte economiche. In particolare, il testimone ha spiegato che, non di rado, nelle trattative sotto i 40.000 euro ("sotto soglia") sia prima che dopo la pubblicazione del prodotto sul MePa, l'ufficio commerciale, dietro richiesta del cliente, chiede di specificare o modificare l'offerta (ad esempio riguardo il prezzo oppure l'estensione della garanzia) fino ad attuare una "offerta personalizzata " che, continuando ad essere pubblicata sul MePa per due anni, poteva essere accettata anche da altre amministrazioni

I testi **[redacted]** Luigi e **[redacted]** Nicoletta non hanno reso dichiarazioni particolarmente utili alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa

Nel corso dell'esame a cui si è volontariamente sottoposto, l'imputato **[redacted]**, oltre a precisare le esigenze tecniche che il prodotto oggetto della determina doveva possedere, ha precisato che già prima della emissione della delibera da parte della Giunta Comunale si era informato presso altre ditte sul costo che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere. Tale circostanza risultava provata dal ritrovamento tra gli atti relativi al contratto in oggetto di un preventivo stilato dalla società SODI che offriva l'apparecchio di videosorveglianza in vendita per un corrispettivo di 95.000 mila euro ovvero il noleggio del medesimo. Secondo l'imputato, dunque, la richiesta di preventivo avanzata dal Malventi all'ufficio commerciale della Project il 12 marzo 2015 era stata fatta di sua iniziativa, evidentemente per anticipare la concorrenza di altri operatori commerciali visto che già da un anno prima la società Project aveva inserito in MePa il sistema di

videosorveglianza in oggetto ma con un prezzo nettamente superiore rispetto a quello spuntato al termine della trattativa.

L'imputato ha sottolineato inoltre che le conversazioni intercettate tra lui e il ~~Salvo~~ erano avvenute in un periodo successivo alla emissione della determina (che pertanto non poteva essere più modificata) e, dato il loro tenore, fanno chiaramente comprendere come prima di allora non fosse intercorso alcun accordo illecito. L'unico risultato che avevano prodotto i suoi rapporti con il ~~Salvo~~ era stato un sicuro risparmio di spesa per l'Ente.

Quanto al documento reperito nel computer del ~~Salvo~~ denominato "consulenza", l'imputato ha sostenuto che la richiesta di finanziamento era stata redatta all'interno degli Uffici comunali (da lui per la parte tecnica e dagli uffici preposti per la parte amministrativa) mentre l'allegata relazione redatta dal ~~Salvo~~ altro non era se non una descrizione tecnica degli interventi che si sarebbero potuti attuare attraverso il finanziamento regionale che, tuttavia, non era stato concesso.

L'imputato ha poi negato di aver riservato alcun trattamento di favore alla società ~~Salvo~~ nonostante i molteplici contratti stipulati dall'amministrazione nel settore.

\* \* \*

Dopo avere rivisitato i fatti che hanno caratterizzato la vicenda sottoposta all'esame del Tribunale, occorre valutare se le condotte poste in essere dagli odierni imputati possono essere ricondotte, nei termini esattamente individuati, alla fattispecie di reato loro contestata, l'art. 353 bis cod. pen..

Tale norma, con la denominazione "*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*" sanziona chiunque "*con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti*" - "*turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione*".

La fattispecie non circoscrive, a differenza dell'art. 353 c.p. il novero delle procedure tutelate, ma anzi si riferisce al "contenuto del bando o di altro atto equipollente", dovendosi intendere per tale ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente.

Assumono così rilevanza penale tutti i comportamenti di turbativa anche se l'organo o l'ente pubblico abbia solo iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, "senza che sia necessario il ricorso a

modelli tipizzati" (Cass. sez. 6, n. 26840 del 14/04/2015) non essendoci dubbio che, nella nozione di "atto equipollente" di cui alla norma in esame, "rientra qualunque provvedimento alternativo al bando di gara, adottato per la scelta del contraente, ivi inclusi, pertanto, quelli statuenti l'affidamento diretto" (Cass. n. 43800 del 2012, n. 1 del 2014)

Quanto alle modalità attraverso le quali la condotta illecita si sostanzia, tra questi rientrano la "collusione", intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento del procedimento, ed il "mezzo fraudolento" che consiste in qualsiasi attività ingannevole che sia idonea ad alterare il regolare funzionamento della gara.

E' sufficiente, peraltro, trattandosi di reato di pericolo, che si verifichi un "turbamento" del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo con conseguenti effetti sul piano della legittimità del procedimento e della libera scelta della pubblica amministrazione nell'esclusivo interesse pubblico senza che sia necessario, per l'integrazione della fattispecie de quo, l'effettiva irregolarità.

Nel caso di specie, dunque, è necessario verificare se i rapporti rilevati nel corso delle indagini tra il responsabile del procedimento e l'agente di vendita della Project possano aver costituito una "collusione" tra i due in grado di "turbare" il procedimento.

Il primo dato fattuale dal quale partire, ad avviso del tribunale, è il fatto che l'intenzione del Comando della Polizia Locale di munirsi di tali rilevatori automatici fosse, ben prima della emissione formale della determina a contrarre, conosciuta alle aziende del settore e ciò risulta provato dal fatto che quattro mesi prima della determina (novembre 2014) altra ditta specializzata, la SODI, aveva trasmesso il proprio preventivo al responsabile del procedimento (doc. n. 8 della difesa).

Tale elemento induce a ritenere che la ~~Enjoo~~ non fosse l'unica azienda ad avere avuto in "anteprima" la notizia del futuro acquisto.

In questo senso, il contenuto della prima e-mail con il quale ~~Mabenti~~ chiedeva allo staff commerciale della ~~Enjoo~~ di stilare una preventivo da sottoporre al Comune di ~~Castano~~ ("come d'abitudine, al di là del possibile affidamento MePa, vorrei anticipare al Comandante ~~Enjoo~~ un documento dove si sostanzia la fornitura, il servizio di manutenzione incluso, per quanto in oggetto") conferma esattamente la mera possibilità dell'acquisto.

Come pacificamente emerso, il prodotto richiesto nella determina dall'Ente era costituito da un impianto di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche estremamente tecnico e personalizzato alle esigenze proprie del Comune di ~~Oristano~~. L'impianto doveva, per funzionare perfettamente, rilevare l'infrazione e trasmettere le immagini (video e non solo fotografiche) ad un server che doveva possedere un hardware e un software idonei a riceverle e ad elaborarle. Una volta verificati ed eliminati eventuali errori, i dati rilevati (targa data, ora, luogo) dovevano poi essere riversati in un secondo server del Comando della Polizia Locale, che è quello adibito alla gestione dei verbali, dove era stato già installato un software apposito di proprietà, fornito dalla società Maggioli. In sintesi, il software di gestione delle immagini proveniente dalle apparecchiature e il software di gestione dei verbali dovevano essere in grado di "dialogare" e rilevare in modo automatico l'infrazione.

Ebbene, come ha ricordato l'ispettore ~~Carola~~ nel proprio esame testimoniale, nel corso delle indagini era risultato che l'unica ditta che presentava sul mercato digitale un apparecchio "analogo" a quello ricercato dall'Ente ma per un prezzo inferiore a quello della ~~Project~~ era la ditta Velocar.

Tuttavia, oltre a sottolineare che tale indagine è di 5 mesi successiva all'affidamento in oggetto (settembre 2015), a ben vedere tale azienda offriva un unico apparecchio (doc. 11 della difesa) di cui non è stata accertata alcuna caratteristica, nemmeno di quanti impianti di rilevamento poteva contare (dai documenti della difesa emerge che ne avesse solo uno per il costo di 25.000 euro) nè, soprattutto, se possedesse le caratteristiche richieste per poter funzionare una volta installato, pure a voler tacere riguardo agli oneri di installazione e alla garanzia del prodotto.

Con la conseguenza logica che l'offerta fatta dalla ~~Project~~ appare l'unica rispondente alle specifiche esigenze del Comune di Oristano e con il prezzo più basso, offerta che, come dimostra la documentazione offerta dalla difesa (doc. 12) ha continuato a permanere nel MePa e ad essere scelta anche da altre amministrazioni

Con riguardo, poi, alla scelta del ~~Carola~~, in qualità di responsabile del procedimento amministrativo, di pervenire all'acquisto dell'apparecchio di rilevazione automatica attraverso il Mercato Elettronico occorre fare alcune precisazioni.

La prima, e logica, appare essere quella che l'acquisto dell'apparecchio poteva essere effettuato, a fronte dell'importo sotto la soglia di 40.000 euro,

Il primo effettivo contatto tra il ~~Malventi~~ e il ~~Debbio~~ è invece da far risalire al 2 aprile 2015 (quando la determina è già stata pubblicata e, dunque, su di essa non si sarebbe più potuti intervenire) quando il ~~Debbio~~ chiedeva al Malventi la trasmissione di un preventivo specifico a mezzo e-mail (intercettazione rit.43/15 pr. 512: ~~Debbio~~ "devo acquistare..." e ~~Malventi~~: "due sistemi per il controllo di infrazione semaforico, ho visto la delibera che hai fatto"....e poi continua "tu mandami una offerta e io ti faccio come sempre la migliore offerta e poi ne parliamo..... dettagliami esattamente che cosa vuoi, fornitura o noleggio e quant'altro e io poi...").

Tale conversazione conferma che il ~~Debbio~~, che conosceva i prodotti offerti sul MePa dalla Project già da un anno prima (come emerge dal doc. n. 12 allegato agli atti della difesa l'offerta con codice R&V 0002 e R&V 001 aventi ad oggetto le stesse apparecchiature ma per un prezzo nettamente superiore, pari a 32.000 euro per ogni apparecchio) e senza alcun accenno ad ipotetici pregressi accordi, chiedeva specifici chiarimenti sulla tipologia del prodotto offerto, concludendo la conversazione stabilendo di procedere a perfezionare la trattativa mezzo e-mail ovvero tramite gli ordinari canali ufficiali, come in effetti poi avvenuto.

Il successivo 10 aprile, veniva trasmesso dalla ~~Project~~ un preventivo che indicava un prezzo 39.900 oltre Iva, più alto rispetto alla spesa preventivata nella determina che esclude, a maggior ragione, che vi fossero stati accordi pregressi sul prezzo del prodotto.

Se collusione vi fosse stata tra i due, non si comprende né perché il ~~Malventi~~ avesse chiesto al ~~Debbio~~ di che prodotto avesse bisogno né, soprattutto, perché la determina era stata emessa con un limite di spesa inferiore di circa 4000 euro rispetto alle richieste della Project.

Le successive conversazioni intercettate, dimostrano che il ~~Debbio~~ chiedeva all'operatore economico un contenimento dei costi, in linea con le disponibilità finanziarie dell'ente, e il ~~Malventi~~ andava incontro alle esigenze dell'Ente operando una modifica dell'offerta al ribasso (pr.980 rit 43/15 del 17.04.15).

Ancora, sul piano della legittimità del procedimento e della libera scelta del contraente della pubblica amministrazione nell'esclusivo interesse pubblico, deve essere osservato che l'istruttoria probatoria non ha consentito di dimostrare che altre ditte con altri prodotti siano state illecitamente escluse dalla scelta del Responsabile del Procedimento.

con affidamento diretto da parte della Amministrazione alla ditta prescelta che, come previsto dall'art 125 comma 11 dlvo 163/2006, non prevede alcun obbligo di raffronto concorrenziale con altre ditte .

La seconda precisazione è chiaramente esposta nella consulenza depositata dalla difesa, redatta dalla professoressa ~~Luca Torola~~ (doc. n. 1 della difesa ~~Molteni~~) riguardo al fatto che la vendita tramite Mepa non costituisce una autonoma procedura di affidamento, ma rappresenta uno strumento con cui attuare la specifica procedura stabilita dalla stazione appaltante, con applicazione, anche in questo caso, dei limiti e delle facoltà previste dall'art 125 Codice Appalti del 2006 per i diversi tipi di affidamento che non prescrivono lo svolgimento di una procedura di gara .

Nel caso in esame, attraverso la determina del n. 1033 il Responsabile del Procedimento conferma la scelta di voler effettuare una valutazione dei prodotti offerti sul Mepa, utilizzando il criterio del prezzo più basso, con l'impegno di spesa di 44.286,91 IVA compresa.

A seguito della emanazione dell'atto, qualsiasi operatore commerciale avrebbe potuto inserire la propria offerta idonea ad integrare i requisiti richiesti così da poter imporre una comparazione tra i sistemi di rilevamento presenti sul Mepa, compresi quelli ~~Project~~ che già da un anno prima erano stati inseriti (doc. n. 12 della difesa) sebbene per un prezzo superiore rispetto a quello spuntato dal Comune di ~~Castano~~.

Oltre a ciò, a questo punto appare dirimente riportare il documento prodotto dalla difesa (doc17, stampa della sezione faq del sito "acquistinretepa.it" del MEF) laddove è data l'indicazione che *le amministrazioni sono libere, dopo aver trovato sul MePa un prodotto confacente alle proprie esigenze, ottenere dalla ditta offerente una c.d. "personalizzazione" delle condizioni di fornitura, come il prezzo, e negoziare le condizioni tecnico/economiche effettuando una "richiesta di offerta"*.

Ciò che, in sintesi, si è verificato nel caso in esame, posto che il ~~Comune~~, trasmessa la determinazione contenente il limite di spesa alla ~~Project~~, aveva chiesto una modifica dell'offerta attraverso una trattativa al ribasso.

Un ultimo richiamo deve essere fatto alla documentazione prodotta dalla difesa del ~~Comune~~ al fine di sottolineare l'assenza di elementi per poter ritenere un ipotetico "trattamento di favore" nei confronti del ~~Molteni~~, e dunque della società ~~Project~~, da parte del Comune di ~~Castano~~.

A fronte del fatto che la predetta società è leader in un settore altamente specializzato e che, pertanto, appare logico che venga interpellata quale

operatore economico ovvero partecipi alle gare pubbliche, la difesa ha prodotto altre determinazioni che riguardano l'affidamento di lavori e forniture (doc. 18 e 19) ad altre diverse ditte (cfr doc. 25 e 26 riguardo l'installazione di due telecamere nelle locali via Tirso e Via Cagliari laddove, tramite e-mail, il ~~Dottor~~ commentava con altro collaboratore il prezzo richiesto dalla ~~Projet~~ con un laconico "sono matt", lavori infatti poi affidati ad una ditta concorrente).

Infine, è stato giustamente osservato, e questo giudice non può che fare propria tale osservazione, che se veramente vi fossero state intenzione fraudolente tra i due protagonisti della vicenda, queste si sarebbero incentrate più che per il contratto di fornitura dei "due rossi", su quello, ben più remunerativo, del contratto di manutenzione del sistema di videosorveglianza che era in scadenza nel medesimo periodo aprile-maggio 2015.

Sulla base delle considerazioni che precedono, ritiene il giudice che gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria probatoria non consentano di pronunciare un giudizio di responsabilità a carico degli odierni imputati che, pertanto, devono andare assolti con la formula perchè il fatto non sussiste.

#### IL TRIBUNALE

visti gli articoli rubricati, 530 Codice Procedura Penale, assolve ~~Dottor~~  
~~Rivale~~ e ~~Roberto~~ dal reato loro ascritto perchè il fatto non  
sussiste

Giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

Oristano, 1.03.2021

il giudice  
